

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 5-3618

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 4 (Indennita' per la conservazione del patrimonio tartufigeno). Parziale modifica della D.G.R. n. 5-3189 dell'8 febbraio 2010, come modificata dalla D.G.R. n. 35-4916 del 20 aprile 2017.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), per l'attuazione delle finalità in essa previste, dispone, tra le altre misure, all'articolo 4, la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni o alle associazioni di raccoglitori che li conducano, a titolo di proprietà o di affitto, per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni;
- il medesimo articolo 4 demanda alla Giunta regionale, nell'ambito del provvedimento di attuazione previsto all'articolo 16, la definizione dell'importo massimo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, le modalità per la concessione dell'indennità, nonché i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del piano;
- con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, adottata in applicazione del citato articolo 16, sono state approvate, tra l'altro, le disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008, contenute negli articoli 1, 2 e 3 del relativo Allegato;
- con D.G.R. 16 novembre 2015, n. 1-2405 "Accordo quadro ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e sulle fusioni di Comuni" sono state riconfermate in capo alle Province le funzioni relative al rilascio dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, al rilascio del tesserino, previo esame di idoneità, per la raccolta dei tartufi e alla vigilanza sull'applicazione della sopra citata l.r. 16/2008, non comprendendo tra queste le funzioni in materia di concessione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale delineate con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189;
- con D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916 relativa alla concessione delle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno in attuazione del piano approvato con D.G.R. 12 dicembre 2016, n. 19-4347, sono stati revocati gli allegati A, C e D della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, demandando alla competente Direzione regionale il necessario aggiornamento della modulistica riferita alla concessione delle indennità.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, nella riunione della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, istituita ai sensi dell'art. 4 bis della legge regionale 16/2008, svoltasi in data 1° febbraio 2021, è stato stabilito di ridefinire l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, di cui all'articolo 4 della legge regionale 16/2008, come definita dall'articolo 1 dell'Allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189.

Richiamato, a tale proposito, che il piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021, approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2008, con D.G.R. 18 maggio 2021, n. 3-3215, prevede, tra l'altro, di utilizzare il numero aggiornato delle piante tartufigene a cui può essere concessa l'indennità come riferimento per definire il nuovo importo annuo massimo concedibile dell'indennità stessa.

Dato atto che, dagli approfondimenti effettuati dal Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, è emerso che:

- dal 2017 ad oggi il numero delle piante oggetto di richiesta di indennità ha registrato un aumento costante;
- nello stesso periodo temporale, si è verificata una costante diminuzione delle risorse in entrata derivanti dal pagamento della tassa di concessione regionale annuale per la raccolta dei tartufi riscontrabile dai dati del Bilancio regionale;
- la rideterminazione del massimale riconoscibile con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 della legge regionale 16/2008, come definita dall'articolo 1 dell'Allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, consentirà di assicurare sufficienti risorse anche per le complementari attività di salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale e di promozione del tartufo e dei territori vocati alla sua produzione, previste dal piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021, che ha ampliato le attività finanziabili con le risorse regionali, inserendo interventi di più ampio respiro che siano volti anche al recupero delle tartufaie in declino produttivo, all'impianto di nuove piante tartufigene e alla promozione del tartufo e dei territori vocati alla tartuficoltura.

Preso atto della comunicazione effettuata tramite posta elettronica in data 9 giugno 2021 del Presidente della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale con cui tutti i membri della Consulta stessa sono stati resi partecipi degli approfondimenti effettuati e della conseguente ridefinizione, in euro 12,50, dell'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena.

Ritenuto, pertanto, di prevedere, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16/2008, di definire in euro 12,50 l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare, a parziale modifica dell'articolo 1 dell'Allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916.

Premesso, inoltre, che:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi) come modificata dal Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 3 bis (Uso della telematica) dispone che, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

in attuazione della sopra richiamata disposizione di legge, è stato necessario introdurre l'utilizzo di nuove tecnologie finalizzate alla dematerializzazione dei procedimenti al fine di migliorare e semplificare la gestione degli strumenti per la salvaguardia del patrimonio tartufigeno, tra cui l'indennità per la conservazione di detto patrimonio;

con D.D. 20 agosto 2020 n. 432 la Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sistema informativo territoriale e ambientale ha approvato la Proposta Tecnico Economica di Iniziativa 6.16.12 – “Tartufi”, con le relative Schede Tecniche affidandone l'incarico al CSI Piemonte, nell'ambito del “Programma Pluriennale in ambito ICT per il triennio 2019-2021”, approvato con D.G.R. 27 dicembre 2018, n. 4 – 8239.

Dato atto che:

- l'iter procedurale relativo al riconoscimento delle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale coinvolge le amministrazioni comunali e regionale con interscambio di dati e informazioni, necessita dell'individuazione dell'ubicazione e della consistenza numerica delle piante tartufigene riconoscibili, parametrizzata alla superficie della particella catastale interessata, tutti aspetti per i quali la presentazione delle domande esclusivamente in modalità telematica assicura l'eliminazione degli errori di compilazione, l'automatizzazione dei controlli e una gestione più efficiente, efficace ed uniforme sul territorio regionale;

- il Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, al fine di provvedere al necessario aggiornamento delle disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) e successive modifiche e integrazioni, ha elaborato due documenti tecnici: uno per sostituire gli articoli 1 e 2 dell'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189 ed uno per sostituire integralmente l'allegato B "Contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione" alla già citata D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189.

Ritenuto, pertanto, di prevedere di approvare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2008 ed a modifica della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189, come modificata dalla D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916:

- l'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 dell'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189, contenente le nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della medesima legge regionale 16/2008;

- l'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'allegato B alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189, riportante i contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione.

Sentita, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 16/2008, la Commissione consiliare competente in data 17 giugno 2021.

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 34/1998, della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali in data 27/07/2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1 - 4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1 -3361.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2008 ed a modifica della D.G.R. febbraio 2010, n. 5-3189, come modificata dalla D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916:

- l'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 dell'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189, contenente le nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della medesima legge regionale 16/2008;

- l'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'allegato B alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189, riportante i contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione;

di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione della relativa modulistica informatica;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

(omissis)

Allegato

Aggiornamento degli articoli 1 e 2 delle disposizioni attuative della legge regionale 25 giugno 2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”

Capo I

Disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008
(Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno)

Art. 1

(Importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena – articolo 4, comma 4, lettera a))

1. L'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è fissato in 12,50 euro.

Art. 2

(Modalità per la concessione dell'indennità, contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e procedure di controllo del rispetto degli impegni – articolo 4, comma 4 lettere b) e c))

1. La presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio informativo disponibile in rete all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi> .

2. La domanda di indennità è presentata dal conduttore, proprietario o possessore dei terreni nei quali sono radicate le piante tartufigene oggetto di conservazione o da un soggetto da questi formalmente delegato ai sensi della normativa vigente, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta nazionale dei servizi (CNS).

3. I richiedenti dovranno preventivamente essere registrati all'Anagrafe agricola del Piemonte e i dati dovranno essere aggiornati. Coloro che non fossero ancora iscritti, prima di presentare la domanda di indennità dovranno effettuare l'iscrizione all'Anagrafe Agricola secondo le modalità che saranno specificate nel relativo bando.

4. La domanda iniziale, presentata per la prima volta, contiene l'impegno, per la durata di un quinquennio, al rispetto del piano di coltura e conservazione, secondo le specifiche norme di riferimento, contenute nell'allegato B. Nelle annualità successive dovrà essere compilata una domanda di conferma. Terminato il quinquennio di validità sarà necessario presentare nuovamente la domanda iniziale per rinnovare l'impegno quinquennale al rispetto del piano di coltura e conservazione. I modelli informatici di domanda saranno approvati nell'ambito del bando.

5. La procedura telematica è funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per automatizzare i controlli. Con la trasmissione dell'istanza telematica il sistema invierà automaticamente una PEC al Comune per informarlo dell'invio della domanda e, contemporaneamente una mail di ritorno al richiedente per confermare l'avvenuta trasmissione della stessa al comune di competenza. Inoltre il sistema assegnerà alla domanda un numero di riferimento.

6. Il Comune assume al proprio protocollo le domande pervenute e conferisce incarico alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata Commissione), di istruirle e effettuare le necessarie verifiche in loco.

7. La Commissione é integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della l.r. n. 16/2008. In mancanza di una associazione

avente i requisiti richiesti, o nel caso questa non provvedesse entro un mese dall'avvenuta richiesta, la designazione sarà effettuata dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi.

8. Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento.

9. La Regione riceve le domande istruite dai singoli comuni direttamente tramite sistema e verifica il numero totale di piante approvate, sulla base del quale definisce l'importo dell'indennizzo riconoscibile per ciascun esemplare e provvede, entro ulteriori 30 giorni, all'approvazione dell'elenco di liquidazione.

10. La Regione provvederà ad effettuare controlli in loco sul 5% delle domande accolte, per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dal percettore dell'indennità. Nel caso di irregolarità l'indennità, se già percepita, dovrà essere restituita.

Contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione.

Definizioni e ambiti di applicazione

- 1) Pianta isolata: la pianta che presenta una distanza da quella più prossima pari al doppio della propria altezza o, se maggiore, al doppio della propria ampiezza di chioma.
- 2) Piante in gruppo o filare: piante variamente disposte tra loro, in formazione areale o lineare, la cui distanza reciproca è inferiore a quella stabilita per gli esemplari isolati.
- 3) Zona di rispetto
 - a) Per le piante isolate: area circolare attorniante la pianta oggetto di indennità, con raggio di ampiezza almeno pari a quello di massima proiezione della chioma. Nel caso di soggetti rastremati il raggio deve essere almeno pari all'altezza.
 - b) Per i gruppi o i filari: area risultante dalla sommatoria e parziale sovrapposizione delle singole zone di rispetto di ciascuna pianta.

Prescrizioni obbligatorie per il quinquennio

1. Le piante oggetto di indennità annuale non possono essere abbattute o sottoposte a drastiche potature (capitozzature).
2. Nella zona di rispetto i titolari di contributo si impegnano ad attuare interventi annuali finalizzati a contenere lo sviluppo della vegetazione erbacea e arbustiva; la copertura arbustiva non deve superare il 50% della superficie complessiva della zona di rispetto.

Piano gestionale a validità quinquennale

1. Per contrastare fenomeni di eccessiva compattazione e infeltrimento del suolo nella zona di rispetto, sono opportune lavorazioni periodiche, utilizzando rippatori o erpici.
2. Su cotici erbosi stabili è opportuno contrastare l'infeltrimento e la compattazione con periodici interventi di arieggiatura.
3. In condizioni di siccità stagionale possono essere effettuati interventi di irrigazione.
4. È opportuno preservare la pianta tartufigena da ferite accidentali che possano favorire l'ingresso di parassiti fungini lignivori.

Divieti validi per il quinquennio

1. Sono vietate pratiche e azioni che determinino una eccessiva compattazione del suolo nella zona di sviluppo radicale.
2. Nella zona di rispetto è vietato l'apporto di materia organica eccedente il quantitativo ordinariamente utilizzato per la coltura in atto, così come l'accumulo di lettiera indecomposta. Sono altresì vietati l'allestimento di punti di abbeverata o di sosta, anche temporanea, per animali al pascolo.

Disposizioni finali

1. Ogni pratica non conforme a quanto sopra riportato dovrà essere considerata di natura straordinaria.
2. Si richiama al rispetto dei divieti ed all'acquisizione di pareri ed autorizzazioni derivanti da altre norme di legge.